

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 96



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

54° anno  
9 aprile 2011

Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/228/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2010, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** ..... 1
  
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ..... 2

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 342/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria <sup>(1)</sup>** ..... 10
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina** ..... 12

Prezzo: 3 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli .....	15
★ Regolamento (UE) n. 345/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese .....	17
Regolamento di esecuzione (UE) n. 346/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	19
Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11 .....	21



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2010

**concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

(2011/228/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell'Unione europea.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Capo Verde su taluni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.
- (3) È opportuno firmare e applicare in via transitoria l'accordo, fatta salva la sua eventuale conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («l'accordo»)

è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2010.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. PEETERS

<sup>(1)</sup> La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO****tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

L'UNIONE EUROPEA in prosieguo denominata «l'Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE in prosieguo denominata «Capo Verde»,

dall'altra,

in prosieguo denominate «le parti»,

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione e Capo Verde hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione.

CONSTATANDO che l'Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro dell'Unione hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra l'Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione.

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione e Capo Verde, che sono contrarie al diritto dell'Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e Capo Verde e per garantire la continuità di tali servizi aerei.

RICONOSCENDO che nel concludere eventuali accordi in materia di servizi aerei tra il governo della Repubblica del Capo Verde e Stati che non sono membri dell'Unione, Capo Verde applica la propria politica e le proprie normative per quanto riguarda la proprietà e il controllo dei vettori aerei.

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione i vettori aerei di quest'ultima non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione e Capo Verde che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione, nell'ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione e Capo Verde, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione e i vettori aerei di Capo Verde, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei ventigi accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea; per «trattati UE» si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea; per «Parte» si intende una parte contraente del presente accordo; per «vettore aereo» si intende anche una compagnia aerea; per «territorio dell'Unione» i territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati dell'UE.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

*Articolo 2***Designazione, autorizzazione e revoca**

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), per quanto riguarda rispettivamente la designazione di un vettore aereo, le licenze e i permessi che gli vengono rilasciati.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, Capo Verde rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) il vettore in questione sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione; e

b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c) il vettore appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. Capo Verde può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a) il vettore in questione non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione; oppure

b) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul suddetto vettore o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

c) il vettore non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

4. Capo Verde esercita i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, senza discriminare i vettori degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

*Articolo 3***Sicurezza**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti a Capo Verde, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e Capo Verde, si applicano parimenti per quanto riguarda l'adozione, l'esercizio o il mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio di tale vettore aereo.

*Articolo 4***Tassazione del carburante per la navigazione aerea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. In deroga ad ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato da Capo Verde che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro.

*Articolo 5***Compatibilità con le norme in materia di concorrenza**

1. In deroga a ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1: i) comporta o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono

o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

#### *Articolo 6*

##### **Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

#### *Articolo 7*

##### **Revisione o modifica**

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

#### *Articolo 8*

##### **Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese

successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via provvisoria.

#### *Articolo 9*

##### **Estinzione**

1. L'estinzione di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. L'estinzione di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la contemporanea estinzione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети март две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de marzo de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého třetího března dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende marts to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten März zweitausendelf.

Kahe tuhanda üheteistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαρτίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of March in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré marzo duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit trešajā martā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktą metų kovo dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év március huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste maart tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego marca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Março de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei martie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho marca dvetisícjedenášť.

V Bruslju, dne triindvajsetega marca leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkolmantena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje mars tjugohundraelva.

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 За Εvropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Għall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

За Република Кабо Верде  
 Por la República de Cabo Verde  
 За Kapverdskou republiku  
 For Republikken Kap Verde  
 Für die Republik Kap Verde  
 Cabo Verde Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου  
 For the Republic of Cape Verde  
 Pour la République du Cap-Vert  
 Per la Repubblica del Capo Verde  
 Kaboverdes Republikas vārdā –  
 Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu  
 A Zöld-foki Köztársaság részéről  
 Għar-Repubblika Tal-Kap Verde  
 Voor de Republiek Kaapverdië  
 W imieniu Republiki Zielonego Przylądka  
 Pela República de Cabo Verde  
 Pentru Republica Capului Verde  
 Za Kapverdskú republiku  
 Za Republika Zelenortski otoki  
 Kap Verden tasavallan puolesta  
 För Republiken Kap Verde



## ALLEGATO 1

**ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO**

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra Capo Verde e Stati membri conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:
- accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica del Capo Verde relativo al trasporto aereo, firmato a Bruxelles il 22 giugno 1998, in appresso «Accordo Capo Verde – Belgio» nell'allegato 2,
  - accordo in materia di trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Capo Verde firmato a Berlino il 19 giugno 2001, in appresso «Accordo Capo Verde – Germania» nell'allegato 2,
  - accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei, firmato a Praia il 7 luglio 1998, in appresso «Accordo Capo Verde – Italia» nell'allegato 2,
  - accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato all'Aia il 21 dicembre 1988, in appresso «Accordo Capo Verde – Paesi Bassi» nell'allegato 2,
  - accordo in materia di trasporti aerei fra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Capo Verde, firmato a Cidade da Praia il 30 marzo 2004, in appresso «Accordo Capo Verde – Portogallo» nell'allegato 2,
  - accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei, firmato a Bucarest il 31 agosto 1983, in appresso «Accordo Capo Verde – Romania» nell'allegato 2,
  - accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato a Madrid il 19 settembre 2002, in appresso «Accordo Capo Verde – Spagna» nell'allegato 2,
  - accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Capo Verde in materia di servizi aerei firmato a Praia il 9 gennaio 2007, in appresso «Accordo Capo Verde – Regno Unito» nell'allegato 2.
- b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra Capo Verde e Stati membri non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.
-

## ALLEGATO 2

**ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 E DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 4 DEL PRESENTE ACCORDO**

## a) Designazione:

- articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Belgio,
- articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Capo Verde – Germania,
- articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Italia,
- articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi,
- articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Romania,
- articolo 3 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

## b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- articolo 5 dell'accordo Capo Verde – Belgio,
- articolo 3, paragrafo 4 e articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Germania,
- articoli 4 e 5 dell'accordo Capo Verde – Italia,
- articoli 3 e 4 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi,
- articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Romania,
- articolo 4 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

## c) Sicurezza:

- articolo 12 dell'accordo Capo Verde – Germania,
- articolo 10 dell'accordo Capo Verde – Italia,
- articolo 15 dell'accordo Capo Verde – Portogallo,
- articolo 9 dell'accordo Capo Verde – Romania,
- articolo 13 dell'accordo Capo Verde – Spagna.

## d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- articolo 10 dell'accordo Capo Verde – Belgio,
  - articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Germania,
  - articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Italia,
  - articolo 6 dell'accordo Capo Verde – Paesi Bassi,
  - articolo 11 dell'accordo Capo Verde – Romania,
  - articolo 5 dell'accordo Capo Verde – Spagna.
-

---

*ALLEGATO 3***ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO**

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
  - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
  - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
  - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

**che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (3) Il 25 febbraio 2011 il Sud Africa ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) focolai di afta epizootica. In assenza di segni clinici, i focolai sono stati confermati l'11 febbraio 2011 su base sierologica.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

- (4) Secondo la notifica, i focolai sono stati individuati in due distretti contigui della parte nordorientale della provincia di KwaZulu-Natal, distretti che fanno parte dei territori del Sud Africa dai quali è autorizzata l'esportazione nell'Unione di carni fresche disossate e frollate di ungulati. Tali territori sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche e istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione tali partite.

- (5) Dato il rischio di introduzione dell'afta epizootica attraverso l'importazione nell'Unione di carni fresche di specie sensibili a tale malattia e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del Sud Africa, è opportuno che l'esportazione nell'Unione di tali carni fresche non sia più autorizzata. La voce relativa al Sud Africa dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificata di conseguenza.

- (2) A norma del regolamento (UE) n. 206/2010 le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di detto regolamento, per i quali è previsto un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata figurante nell'elenco di tale parte.

- (6) L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 deve quindi essere modificato di conseguenza.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA — Sud Africa	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW				
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di lotta all'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e del Nord, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di confine con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1	11 febbraio 2011»	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

## recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 16 giugno 2008, è in fase di ratifica.
- (2) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito «l'accordo interinale»), e le misure adottate con il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra <sup>(2)</sup>, prevedono l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) L'accordo interinale nonché l'accordo di stabilizzazione e di associazione prevedono che i vini originari della Bosnia-Erzegovina possano essere importati nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione ed a condizione che nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi da parte della Bosnia-Erzegovina, a dazio doganale nullo.
- (4) È opportuno che la Commissione adotti le modalità d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6) Occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale nullo stabilito per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Onde garantire l'efficacia della gestione comune dei suddetti contingenti gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. La comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe avvenire, nella misura del possibile, per via elettronica.

(7) Dall'entrata in vigore dell'accordo interinale il 1° luglio 2008 fino all'ultimo giorno di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(4)</sup>, le esportazioni di vini originari della Bosnia-Erzegovina sono state effettuate nell'ambito del contingente numero 09.1515, fissato nel suddetto regolamento. Il presente regolamento si applica, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione, conformemente a quanto stabilito nell'allegato.

2. Il dazio doganale nullo si applica a condizione che:

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

- a) i vini importati siano accompagnati da una prova dell'origine in conformità al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;
- b) i vini importati non beneficino di sovvenzioni all'esportazione.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) (**)	Dazio applicabile al contingente
09.1528	2204 10 93		Vino spumante di qualità diverso dallo Champagne o dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e anni successivi: 12 800	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1529	2204 29 10		Altri vini di uve fresche in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e anni successivi: 3 200	Esenzione
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(\*\*) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1529) al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1528).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 38, lettera b), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l'uso del logo biologico dell'UE nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti in detto regolamento.
- (2) Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione<sup>(2)</sup>. A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'UE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettato la loro impresa al sistema di controllo per l'agricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dell'UE nell'etichettatura.
- (3) La registrazione del logo biologico dell'UE in qualità di marchio nei registri dell'Unione e internazionali è indipendente dalle norme stabilite nei regolamenti (CE)

n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, che si applicano all'uso del logo stesso. Per rendere esplicita l'indipendenza da dette norme, occorre eliminare il collegamento tra dette norme e un'eventuale registrazione.

- (4) In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologica e in attesa della previsione di norme specifiche dell'Unione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione biologica. Per consentire che il vino prodotto a partire da uve biologiche nel corso delle campagne 2010/11 e 2011/12 possa essere venduto senza le indicazioni obbligatorie previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, a condizione che il vino sia conforme al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari<sup>(3)</sup>, o al regolamento (CE) n. 834/2007, sembra opportuno prorogare fino al 31 luglio 2012 il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 889/2008 concernente talune disposizioni in materia di etichettatura per detti prodotti. È opportuno che la proroga del periodo transitorio si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010.
- (5) A seguito della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardo all'impiego dell'estratto di rosmarino come additivo alimentare<sup>(4)</sup>, la sostanza «estratti di rosmarino» è stata autorizzata per l'uso come antiossidante ed è stata indicata con un numero E nell'allegato III, parte D, della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti<sup>(5)</sup>. Di conseguenza è necessario consentire l'uso come additivo alimentare dell'estratto di rosmarino, se impiegato in quanto tale, nella trasformazione degli alimenti biologici prevedendo l'inserimento di detta sostanza nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> The EFSA Journal (2008) 721, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne l'etichettatura, il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione (\*) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(\*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»

2) all'articolo 95, è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis Per quanto concerne il vino, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

I vini prodotti, confezionati ed etichettati anteriormente al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

3) nell'allegato VIII, sezione A, dopo l'additivo alimentare E 341 (i) (Fosfato monocalcico), è inserita la seguente riga:

«B	E 392*	Estratti di rosmarino	x	x	Soltanto se ottenuti da produzione biologica e se per l'estrazione è impiegato unicamente l'etanolo»
----	--------	-----------------------	---	---	--

4) nell'allegato XI, parte A, il punto 9 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO (UE) N. 345/2011 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 2011****recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

*Articolo 2***Divieti**(1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per stock ittici di determinate specie di acque profonde <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

Le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di tale stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	6/DSS
Stato Membro	Francia
Stock	SBR/678-
Specie	Occhialone ( <i>Pagellus bogaraveo</i> )
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII
Data	29 gennaio 2011

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 346/2011 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	68,6
	MA	44,5
	TN	104,8
	TR	86,7
	ZZ	76,2
0707 00 05	EG	152,2
	TR	144,8
	ZZ	148,5
0709 90 70	MA	50,5
	TR	102,8
	ZA	15,5
	ZZ	56,3
0805 10 20	EG	55,7
	IL	71,6
	MA	51,2
	TN	55,4
	TR	73,3
	ZZ	61,4
0805 50 10	TR	48,2
	ZZ	48,2
0808 10 80	AR	75,8
	BR	82,5
	CA	107,4
	CL	87,8
	CN	94,0
	MK	50,2
	NZ	122,9
	US	174,9
	UY	74,1
	ZA	80,4
ZZ	95,0	
0808 20 50	AR	98,3
	CL	100,9
	CN	76,3
	US	72,1
	ZA	94,1
	ZZ	88,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 347/2011 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 340/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 25.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 9 aprile 2011**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	49,18	0,00
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	49,18	0,15
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	49,18	0,00
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	49,18	0,00
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	49,96	2,48
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	49,96	0,00
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	49,96	0,00
1702 90 95 <sup>(3)</sup>	0,50	0,22

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

